

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1969

Adeguamento del trattamento economico, pensionistico e di invalidità per gli appartenenti ai Corpi di pubblica sicurezza, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile e gli appartenenti all'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Nel sottoporre alla vostra attenzione il presente disegno di legge, desidero ribadire, anzitutto, che il principio informatore di questa proposta si aggancia, più che ad una pur eloquente adeguazione di carattere materiale, ad un requisito essenzialmente morale.

In un momento nel quale le forze sane del Paese cercano in vari modi di testimoniare la profonda gratitudine a coloro che, in situazioni estremamente disagiate e psicologicamente difficili, cercano in prima linea di tutelare e garantire l'ordine pubblico, il Parlamento non può, a mio parere, tenendo presenti le norme costituzionali di un ordine pubblico regolato nelle ampie libertà individuali e nella pacifica emulazione delle idee e dei principi, risultare estraneo.

Si tratta perciò di una significativa manifestazione di giustizia sociale a favore di una benemerita categoria di cittadini da troppo tempo e troppo a lungo esposti ad una sistematica campagna denigratoria.

Lo Stato democratico, anzi un *vero* Stato democratico, non può non riflettere sulle condizioni assolutamente inadeguate nelle quali le forze dell'ordine delle varie armi e specialità si trovano spesso a dover operare in una somma di fatiche e di disagi che talvolta hanno dell'incredibile.

Alla giusta democratizzazione degli orientamenti e dei principi che devono guidare le forze tutelatrici dell'ordine pubblico, non può non corrispondere una tempestiva ed efficace adeguazione del loro trattamento anche e soprattutto perchè questa adeguazione, se da un lato contribuisce a ribadire un doveroso e giusto riconoscimento, da un altro contribuisce a stroncare una dubbia campagna di falso pietismo da parte di forze e gruppi che, nella sostanza, desiderano purtroppo indebolire queste benemerite forze garanti di una ordinata vita pubblica.

Non potrà sfuggire alla serena valutazione e alla obiettiva sensibilità del Senato la urgente e tempestiva attualità di questo di-

segno di legge che, oltre a migliorare nel presente le condizioni materiali di tutte indistintamente le forze dell'ordine, vale anche nella sua seconda parte (dove appunto si auspica un minimo di centomila lire di pensione per gli eredi aventi diritto dei caduti nell'esercizio del proprio dovere d'ufficio e per coloro che in servizio e per cause di servizio vengono gravemente menomati nelle loro fisiche possibilità) a rendere pubblica e civica testimonianza di gratitudine per chi ha sacrificato la vita in obbedienza e in umiltà.

Non è questo, onorevoli senatori, un disegno di legge ispirato a polemiche di parte o, tanto meno, a criteri tendenziosi. È, al contrario, un disegno di legge che vorrebbe trovare unito tutto indistintamente il Senato della Repubblica in una concorde estimazione di una categoria di cittadini contro i quali si è troppo a lungo disputato in funzione di una contingente e contrastante valutazione politica, ma contro i quali non si è potuto trovare un motivo afferente e giustificato per abbassarne l'alto grado di rendimento e indebolirne il rilevante morale.

Il presente disegno di legge vuole porre termine anche, onorevoli senatori, ad un equivoco di fondo quale è quello indirettamente diffuso e capziosamente alimentato circa un non meglio approfondito complesso di psicologica inferiorità che albergerebbe nella maggioranza delle nostre forze dell'ordine, soprattutto a seguito di pres-

sioni e valutazioni di ordine politico da parte di talune forze eversive ed estremiste.

Non si tratta, a mio parere, di un pur legittimo e giustificabile disorientamento, bensì di una reale valutazione della sinora scarsa comprensione dell'esecutivo e del Parlamento nei confronti del proprio difficile compito e del proprio talvolta defatigante lavoro.

Ad ovviare a queste ovvie insoddisfazioni di carattere materiale, ma soprattutto di pertinenza morale, tende appunto questo disegno di legge che nella sua schematica e peraltro chiarissima formulazione ha il pregio, io credo, di commentarsi da sè. Si tratta di un moto di iniziativa parlamentare di alto insegnamento civico che non potrà non suscitare echi favorevoli nella stragrande maggioranza del Paese, più che mai sensibile, nonostante troppo facili confutazioni e troppo estemporanee negazioni anarchiche, al silenzioso, imparziale e disciplinato lavoro di questi modesti e bravi figli d'Italia, spessissimo esposti ad una vita dura e persino ingrata e, in qualche drammatico caso, trascinati al rischio supremo.

Opera di giustizia sociale, dunque, nel quadro di quella marcia in avanti che deve interessare tutte indistintamente le categorie più disagiate del popolo italiano, ma anche e soprattutto tempestiva opera di valutazione morale di un compito tra i più essenziali al progresso e all'ordinato sviluppo del nostro moderno e, ci auguriamo, libero e pacifico Stato democratico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° maggio 1969 gli stipendi e paghe lorde spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai funzionari di Pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri di qualsiasi grado, anzianità e funzione, fissati dal decreto presidenziale n. 749 del 5 giugno 1965, vengono aumentati nelle seguenti misure: 40 per cento per le paghe spettanti agli appartenenti ai predetti Corpi che ricoprano un grado inferiore o uguale a quello di aiutante di battaglia o gradi corrispondenti ed equiparati; 30 per cento per tutti i gradi superiori a quello di aiutante di battaglia ed equiparati.

Nelle stesse percentuali vengono rivalutati i trattamenti pensionistici di anzianità, vecchiaia e superstiti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1969 a tutti gli appartenenti ai Corpi di pubblica sicurezza, ai funzionari di Pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, di qualsiasi grado, anzianità e funzione, i quali contraggano per causa di servizio invalidità permanente, verrà corrisposto il trattamento pensionistico nella misura massima prevista per il grado ricoperto.

Art. 3.

In caso di morte in servizio e per cause di servizio i trattamenti pensionistici di reversibilità previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i funzionari di Pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile e gli ap-

partenenti all'Arma dei carabinieri, di qualsiasi grado, anzianità e funzione, verranno conteggiati nella misura massima prevista per il grado ricoperto al momento della morte.

Art. 4.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 il trattamento minimo tanto per il caso di invalidità permanente quanto per il caso di morte non potrà essere inferiore alle lire 100.000 (centomila) mensili.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio 1969 con il maggior gettito delle entrate tributarie riscontrate rispetto alle previsioni di bilancio e per gli esercizi successivi con il naturale incremento delle entrate.